

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno V

Mogadiscio, 2 marzo 1954

Suppl. n. 1 al n. 3

SOMMARIO

1954

ORDINANZA n. 3 rep. in data 22 febbraio 1954: *Istituzione dell'Ente di diritto pubblico « Credito Somalo ».*

101



ORDINANZA n. 3 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA l'opportunità di istituire un ente con personalità giuridica propria, avente lo scopo di favorire il progresso economico del Territorio mediante il credito a favore dell'agricoltura e della zootecnia, della piccola industria e dell'artigianato per promuoverne l'impianto e lo sviluppo, nonchè attraverso la gestione di ammassi di prodotti somali e la partecipazione ad intraprese aventi per finalità lo sviluppo economico della Somalia;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza n. 28 di rep. in data 23 dicembre 1951;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

Ordina:

Art. 1.

È istituito l'Ente di diritto pubblico « CREDITO SOMALO » avente personalità giuridica propria, con sede legale ed amministrativa in Mogadiscio.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Territorio, esercitando il credito a favore dell'agricoltura e della zootecnia, della piccola industria e dell'artigianato, sia nei riguardi dell'impianto e dello sviluppo di tali attività, che nei riguardi della produzione, del commercio e della esportazione dei prodotti.

A tal fine l'Ente potrà effettuare, eccetto la raccolta dei depositi fiduciari per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, tutte le operazioni di Banca che non abbiano carattere di speculazione.

Le condizioni e le modalità alle quali sarà subordinata la concessione dei crediti, delle anticipazioni su merci e l'esecuzione di tutte le altre operazioni, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto dell'Amministratore della Somalia.

L'Ente potrà gestire l'ammasso ed il collocamento dei cereali e di altri prodotti somali, con le modalità che verranno stabilite nell'apposito regolamento da approvarsi con decreto dell'Amministratore della Somalia, nonchè procedere alla costruzione di magazzini per la conservazione dei prodotti stessi.

Per il raggiungimento della sua finalità, l'Ente potrà avvalersi di ogni mezzo opportuno, ivi compresa la eventuale partecipazione in Somalia ad intraprese aventi analoga finalità, e compiere operazioni immobiliari, previa autorizzazione dell'Amministratore della Somalia da concedersi caso per caso.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

- a) da un fondo di dotazione di So. 2.000.000 costituito dall'AFIS;
- b) dal contributo a fondo perduto, di So. 1.200.000 messo a disposizione dell'AFIS dalla Società Azionaria Concessionari Agricoli (S.A.C.A.) e dalla Società Agricoltori Giuba (S.A.G.);
- c) dall'avanzo netto, sia in natura che in numerario, della gestione del Servizio Ammasso Cereali, assegnato in via definitiva ed a titolo gratuito all'Ente;
- d) dagli eventuali contributi concessi dall'A.F.I.S.;
- e) dai beni immobili eventualmente assegnati in via definitiva dall'A.F.I.S. all'Ente, a titolo gratuito, per l'esercizio delle sue attività;
- f) dalle donazioni, legati e liberalità di ogni genere e da qualsiasi altro provento che possa pervenire all'Ente;
- g) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio, nella misura stabilita dallo statuto.

Art. 4.

Possono essere concesse dall'A.F.I.S., sul proprio bilancio, sovvenzioni per esigenze straordinarie ed anticipazioni all'Ente.

Art. 5.

L'Ente, con autorizzazione dell'A.F.I.S., può emettere obbligazioni al portatore o nominative e contrarre prestiti interni ed esteri con istituti bancari od altri enti o privati finanziatori, per il conseguimento della sua finalità o per speciali operazioni di finanziamento di più vasta portata, connesse allo sviluppo economico e sociale del Territorio.

Art. 6.

Tutte le operazioni di prestito di cui all'art. 2, devono essere effettuate previe le debite garanzie, secondo le norme stabilite nello statuto. Esse non possono avere durata superiore ai cinque anni.

I prestiti accordati alle imprese agricole hanno privilegio sui frutti pendenti. Questo privilegio segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia ed ha la precedenza su tutti i privilegi speciali previsti dalle vigenti leggi.

Art. 7.

Con decreto dell'Amministratore della Somalia, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Ente, saranno fissati annualmente i saggi d'interesse percepiti dall'Ente medesimo sulle operazioni di credito. Detti saggi non potranno superare di regola il saggio ufficiale di sconto vigente in Somalia.

Art. 8.

Le operazioni di credito agrario che saranno effettuate dall'Ente ai sensi del primo comma dell'art. 2 e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione nonchè alle operazioni di ammasso dei cereali, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti o futuri spettanti sia all'A.F.I.S. che agli Enti locali. Per le altre operazioni di credito effettuate ai sensi del primo comma dell'art. 2, l'esenzione è limitata alla metà dei diritti dovuti. La tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di So. 0,10 per cento somali, qualunque sia la loro scadenza.

Art. 9.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio d'amministrazione;
- b) il Collegio dei sindaci.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di un presidente e di sei membri nominati con decreto dell'Amministratore della Somalia per la durata di un biennio. Essi possono essere riconfermati.

La modalità di funzionamento del Consiglio d'amministrazione e le relative attribuzioni saranno stabilite nello statuto.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto dell'Amministratore della Somalia, per la durata di un biennio. Essi possono essere riconfermati.

Un sindaco effettivo designato dal Magistrato ai Conti ha le funzioni di presidente del Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni secondo le norme vigenti nel Territorio per i sindaci delle società commerciali.

Art. 12.

Il direttore dell'Ente è nominato con decreto dell'Amministratore della Somalia, su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Le attribuzioni del direttore saranno stabilite nello statuto.

Art. 13.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza dell'A.F.I.S., secondo le modalità stabilite nella presente Ordinanza e nello statuto.

Art. 14.

A tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione deve presenziare, con voto consultivo, un funzionario della Direzione per lo Sviluppo Economico dell'A.F.I.S., a ciò espressamente delegato, anche di volta in volta, con provvedimento dell'Amministratore della Somalia.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione deve essere data comunicazione all'Amministratore della Somalia entro il termine di tre giorni. Qualora entro cinque giorni dalla data di ricezione l'Amministratore della Somalia non sospenda le deliberazioni stesse o comunque non interloquisca, esse diventano esecutive. In caso contrario, le deliberazioni diventano esecutive soltanto dopo l'esplicita approvazione dell'Amministratore della Somalia.

Art. 15.

La spesa per la costituzione del fondo di dotazione di So. 2.000.000 di cui all'art. 3, lettera a) graverà sulla gestione delle spese residue, di cui ai DD. AA. 2 febbraio 1954, n. 5 e 10 febbraio 1954, n. 6 (Spesa - Elenco n. 13, Partita n. 54, Es. 1950/1951).

Art. 16.

L'Amministratore della Somalia, sentito il Comitato Amministrativo, può disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente, da effettuarsi ad opera di un commissario liquidatore da lui nominato, nei seguenti casi:

a) quando fossero accertate gravi irregolarità o violazioni di legge, regolamenti o di altre disposizioni regolanti la gestione dell'Ente;

b) quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre al fondo di riserva eventualmente costituito, più della metà del patrimonio dell'Ente;

c) quando fosse accertata l'inefficienza dell'Ente a conseguire la propria finalità.

In caso di scioglimento dell'Ente, l'Amministratore della Somalia, sentito il Comitato Amministrativo, disporrà con suo decreto la devoluzione del patrimonio netto dell'Ente a scopi di pubblico interesse,

disponendo altresì circa la destinazione da darsi al fondo di dotazione di cui all'art. 3 lettera a).

Art. 17.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Mogadiscio, li 22 febbraio 1954.

L'Amministratore
Martino
